



# SORVEGLIANZA DI MASSA E PREROGATIVE DI RISERVATEZZA DELL'INDIVIDUO DURANTE L'EMERGENZA SARS-CoV-2. SCENARI ATTUALI E PROSPETTIVE FUTURE

di **Fabio Nicolichia\*** – [fabio.nicolichia@unife.it](mailto:fabio.nicolichia@unife.it)

*Durante lo stato emergenziale le pretese dei singoli cedono il passo dinnanzi alla necessità di fronteggiare la contingenza negativa, ancor di più quando l'allarme riguarda direttamente il bene fondamentale della salute pubblica. Eppure, è proprio nell'ambito di contesti eccezionali che è possibile saggiare l'effettiva consistenza dei diritti, isolandone un nucleo di tutela insuscettibile di recedere anche al cospetto delle ragioni d'eccezione. L'attuale crisi epidemiologica si presta così ad una riflessione incentrata sulle restrizioni imposte all'interesse al riserbo dei singoli ai fini del contenimento dei contagi.*

SOMMARIO: 1. Riservatezza ed emergenza epidemiologica: prologo – 2. Pattugliamento del territorio mediante aeromobili a pilotaggio remoto – 3. Il tracciamento degli spostamenti della popolazione – 4. Implicazioni future della sorveglianza epidemiologica

1. Diritti di libertà e stato di emergenza danno vita ad un binomio antitetico. Durante lo stato emergenziale le pretese dei singoli cedono il passo dinnanzi alla necessità di fronteggiare la contingenza negativa, ancor di più quando l'allarme riguarda direttamente il bene fondamentale della salute pubblica<sup>4</sup>.

---

<sup>4</sup> Sui rapporti tra ordinamento giuridico e stato d'eccezione, G. AGAMBEN, *Stato di eccezione*, Torino, 2003. <sup>2</sup> Pur essendo in realtà almeno indirettamente riconducibile ad un ampio ventaglio di situazioni giuridiche attive considerate in Costituzione. Sul punto S. CARNEVALE, *Autodeterminazione informativa e processo penale: le coordinate costituzionali*, in *Protezione dei dati personali e accertamento penale. Verso la creazione di un nuovo diritto fondamentale*, a cura di D. Negri, Roma, 2007, p. 3 ss.

\* *Assegnista di ricerca in diritto processuale penale*

Nell'approcciarsi ad una riflessione incentrata sulla salvaguardia delle libertà individuali nel contesto dell'attuale situazione epidemiologica si è dunque consapevoli della difficoltà e della delicatezza del proposito.

Ciò pare tanto più vero in relazione alla specifica prerogativa che si intende qui raffrontare alle esigenze di contenimento dei contagi, ossia il diritto alla riservatezza dei singoli. A differenza del diritto alla salute, l'interesse al riserbo non risulta infatti neppure espressamente considerato all'interno della Legge fondamentale<sup>2</sup> e, più in generale, non sta certo vivendo una delle sue stagioni migliori a prescindere dall'odierna congiuntura. Non è infatti infrequente rinvenire posizioni inclini a riconoscere un ruolo sempre più marginale alle pretese di riservatezza in favore di svariate esigenze di tutela della collettività, che giungono talvolta persino a caldeggiare l'opportunità di un radicale abbandono del concetto di *privacy* così come finora inteso<sup>5</sup>. Non fa comunque eccezione l'attuale dibattito, che non ha mancato di partorire inquietanti proposte dirette a «sospendere in tutta Italia le norme sulla *privacy*»<sup>6</sup>.

Le premesse sembrerebbero sufficienti a far desistere dall'impegno annunciato, rassegnandosi così all'ineluttabile supremazia delle necessità pubbliche di fronte ad intempestive rivendicazioni soggettive. Eppure, mai come adesso sembra doveroso cimentarsi in un'analisi che – pur senza smentire l'eccezionalità e la gravità dell'attuale scenario – consenta di riflettere in maniera proficua sull'estensione attuale e futura degli spazi di intimità dell'individuo. Del resto, proprio nell'ambito di contesti eccezionali è possibile saggiare l'effettiva consistenza dei diritti, isolandone un nucleo di tutela insuscettibile di recedere anche al cospetto delle ragioni d'eccezione.

L'esercizio è pressoché inedito per il processualpenalista, abituato per lo più a misurarsi con il conflitto tra aspettative di riservatezza ed esigenze di repressione di condotte illecite palesate da parte delle autorità pubbliche nello specifico scenario del procedimento penale. Eppure lo studioso del processo ha nel tempo maturato una sensibilità che potrebbe rivelarsi preziosa nella più generale trattazione evocata. Da qualche anno il terreno dell'indagine penale ha infatti sperimentato la comparsa di invasive tecnologie di controllo impiegate nella ricerca di elementi utili all'accertamento. Sistemi di videoripresa, dispositivi di tracciamento e localizzazione satellitare, scanner termali e captatori informatici sono gli strumenti con cui si è già confrontata la giurisprudenza.

Il dibattito è vivido anche sul versante normativo; è assai recente l'approvazione della travagliata riforma sulle intercettazioni di comunicazioni da parte della legge n. 7 del 2020, contenente tra l'altro disposizioni dedicate all'impiego dell'insidioso strumento del *trojan* quale mezzo per l'intercettazione di conversazioni tra presenti. Significativamente, proprio l'emergenza legata al diffondersi del SARS-CoV-2 risultava decisiva nell'assicurare una convergenza tra le forze politiche sino ad allora assente, grazie alla quale è stato possibile definire l'entrata in vigore di una novella già oggetto di reiterati rinvii nel corso dell'ultimo biennio. Con il dichiarato fine di assicurare prioritaria trattazione ai provvedimenti diretti al contrasto dell'emergenza

<sup>5</sup> Se ne dà conto, tra gli altri, in S. RODOTÀ, *Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione*, Bari, 2003, p. 164 ss.

<sup>6</sup> Questa la radicale posizione del governatore della regione Veneto, rilanciata da svariati organi di informazione, tra cui: [https://www.repubblica.it/politica/2020/03/26/news/zaia\\_sospensione\\_privacy-252373104/](https://www.repubblica.it/politica/2020/03/26/news/zaia_sospensione_privacy-252373104/).

epidemiologica, viene dunque varato un testo in cui risulta del tutto recessivo il ruolo delle prerogative di libertà dell'individuo nella sintesi tra finalità repressive e diritto al riserbo.

A fronte dell'approssimarsi dell'emergenza sanitaria, piuttosto che rassegnarsi alla soluzione imposta dai tempi contingentati dell'allarme, sarebbe stato senz'altro possibile ed opportuno procrastinare ancora per un po' l'intervento in materia di intercettazioni, il che non avrebbe certo determinato alcun pregiudizio per le impellenti ragioni di tutela della salute pubblica. Difficile dunque non riconoscere l'influenza determinante del fattore emergenziale sulla genesi della novella, con effetti destinati a protrarsi ben oltre il termine dell'attuale crisi epidemiologica.

Quest'ultimo rilievo pone in risalto una fondamentale notazione alla base di tutte le considerazioni che seguiranno; peccherebbe di ingenuità e di scarsa lungimiranza una visione che si illuda di contenere la portata e degli interventi provocati dall'odierna situazione entro il contesto dei drammatici eventi che stiamo vivendo; qualsiasi scelta compiuta in questo delicato frangente è infatti con ogni probabilità destinata ad avere precise ripercussioni anche nel futuro.

2. Venendo dunque a considerare più nel dettaglio le iniziative governative specificamente dirette al contenimento dei contagi, sono diverse le misure impattanti sul diritto alla riservatezza *lato sensu* inteso.

Rilevano senz'altro le disposizioni in materia di trattamento dei dati sanitari ai fini del censimento della popolazione infetta, eventualità in relazione alla quale il garante nazionale per la protezione dei dati personali ha peraltro assunto una posizione di iniziale rigore<sup>7</sup>, poi smussata in un successivo intervento dell'omologo organo europeo<sup>8</sup>.

Le cronache danno però anche atto di accorgimenti appositamente volti ad assicurare il rispetto delle limitazioni imposte alle libertà dei singoli. È possibile anticipare un tratto comune delle misure in discussione: il potere pubblico dimostra una marcata predilezione per l'uso estensivo della tecnologia per la sorveglianza della popolazione, a conferma della centralità assunta dal fattore tecnico nelle odierne modalità di controllo sociale.

Nei giorni scorsi si è ad esempio diffusa la notizia di pattugliamenti effettuati mediante l'ausilio di aeromobili a pilotaggio remoto (c.d. droni) nei territori di diversi comuni italiani, appunto al fine di rilevare eventuali violazioni ai divieti di circolazione ed assembramento vigenti<sup>7</sup>. I più creativi già immaginano come sfruttare le potenzialità offerte dal mezzo, prodigandosi a registrare

---

<sup>7</sup> <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9282117>, ove si insiste sulla necessità per i datori di lavoro privati di «astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa».

<sup>8</sup> <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9295504>. Si sofferma al riguardo F. BRIZZI, *La tutela dei dati personali ai tempi del Coronavirus: pandemia vs GDPR*, in *Il penalista*, 19 marzo 2020.

<sup>7</sup> <https://www.la7.it/laria-che-tira/video/parla-il-sindaco-di-forli-gian-luca-zattini-i-droni-ci-aiutano-a-controllare-territori-molto-estesi-20-03-2020-314705>; <https://www.lastampa.it/torino/2020/03/24/news/coronavirus-useremo-i-droni-per-i-controlli-ma-soltanto-lasera-1.38630551>.

inquietanti messaggi dal registro alquanto colorito con cui ammonire da remoto i cittadini colti in flagranza di supposte violazioni<sup>9</sup>.

È intervenuta al riguardo anche un'apposita circolare dell'Ente nazionale aviazione civile che – in deroga ad alcune precedenti disposizioni – ammette l'impiego dei droni a condizioni generalmente più permissive rispetto a quelle dettate in via ordinaria<sup>10</sup>. Sembra pacifica l'ispirazione teleologica del provvedimento, funzionale a garantire la sicurezza del traffico aereo pur agevolando i controlli dell'autorità.

Nessuna previsione normativa si preoccupa però di disciplinare l'utilizzo dei droni sotto il diverso profilo del necessario bilanciamento tra riservatezza e poteri autoritativi.

Sembra piuttosto facile intuire il perché della lacuna; in forza di un orientamento interpretativo consolidato e ben conosciuto dagli studiosi del processo penale infatti, non si ravvisa alcuna lesione al diritto al riserbo nel caso della documentazione di condotte avvenute in contesti non privati. Si argomenta che in tal caso l'individuo non potrebbe vantare alcun legittimo interesse a precludere l'osservazione dei comportamenti volontariamente esposti alla vista dell'osservatore comune, la cui registrazione risulterebbe pertanto ammissibile pur in mancanza di una previsione di legge che specifichi presupposti e limiti per il monitoraggio<sup>11</sup>.

La ricostruzione si espone in verità ad alcune obiezioni, ben sintetizzate nella posizione di chi invoca il riconoscimento di un "nuovo" diritto all'anonimato negli spazi pubblici, da presidiare attraverso apposite garanzie. La pervasività dei controlli tecnologicamente più avanzati renderebbe infatti sostanzialmente impossibile sottrarsi all'occhio indiscreto del controllo negli spazi pubblici, di tal che l'unica alternativa offerta all'individuo per impedire la circolazione di informazioni a lui riconducibili sarebbe quella di rinunciare ad ogni interazione al di fuori degli ambienti domiciliari. Una simile scelta implicherebbe però consistenti limitazioni alle libertà sociali, e perciò la volontaria esposizione del dato non potrebbe essere di per sé letta alla stregua di un'indiscriminata rinuncia al privilegio di riservatezza<sup>12</sup>.

Sotto un diverso aspetto, le potenzialità documentative degli strumenti di controllo attualmente disponibili inficiano la validità della stessa equazione tra generale percepibilità delle condotte che hanno luogo in spazi pubblici ed assenza di aspettative di intimità. Si pensi al caso di chi intrattenga una conversazione in un luogo accessibile al pubblico confidando tuttavia di trovarsi al riparo da occhi ed orecchie indiscrete. Pur a fronte di tale convinzione, le tecnologie oggi in uso consentirebbero captazioni che – solo poiché eseguite in contesto non privato – non potrebbero beneficiare delle tutele dettate per l'acquisizione di informazioni riservate<sup>13</sup>. In breve, e con specifico riguardo al caso in esame, non sembra più possibile ignorare la differenza

<sup>9</sup> [http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2020/03/25/coronavirus-droni-con-la-voce-del-sindaco-percontrollare-messina\\_b7dd50a9-5eac-446d-9842-17fd026abf89.html](http://www.ansa.it/sito/videogallery/italia/2020/03/25/coronavirus-droni-con-la-voce-del-sindaco-percontrollare-messina_b7dd50a9-5eac-446d-9842-17fd026abf89.html).

<sup>10</sup> [https://www.enac.gov.it/sites/default/files/2020-03/Nota\\_ENAC\\_23032020\\_Utilizzo\\_droni.pdf](https://www.enac.gov.it/sites/default/files/2020-03/Nota_ENAC_23032020_Utilizzo_droni.pdf).

<sup>11</sup> Cfr. il *leading case* Cass. pen., s.u., 28 marzo 2006, Prisco, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2006, p. 1537. La conseguenza sul campo processuale è che le risultanze di tali attività di controllo saranno legittimamente utilizzabili nel corso dell'accertamento.

<sup>12</sup> M. J. BLITZ, *Video Surveillance and the Constitution of Public Space: Fitting the Fourth Amendment to a World That Tracks Image and Identity*, in *Texas Law Rev.*, (82)2004, p. 1381 ss.

<sup>13</sup> D. GRAY, *The Fourth Amendment in an Age of Surveillance*, Cambridge University Press, Cambridge, 2017, p. 79.

qualitativa intercorrente tra una telecamera fissa puntata su di un angolo di strada e la ripresa itinerante eseguita attraverso il drone, in grado di seguire e sorprendere il sorvegliato in atteggiamenti che, per quanto afferenti a contesti formalmente pubblici, potrebbero comunque essere interessati da un'aspettativa di segretezza.

L'impostazione riassunta appare in qualche maniera condivisa dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, la quale non ha difficoltà a ravvisare l'esistenza di una lesione al diritto al rispetto della vita privata tutelato dall'art. 8 della Convenzione anche in occasione della documentazione di comportamenti in luoghi aperti al pubblico<sup>14</sup>, sino ad affermare apertamente – con un ossimoro in realtà solo apparente – l'esistenza di un diritto al rispetto della “vita sociale privata” dell'individuo<sup>15</sup>.

Ciò posto, occorre rammentare che eventuali deroghe al diritto al rispetto della vita privata sono considerate legittime nel sistema convenzionale solo se rispettose delle condizioni dettate dal § 2 dello stesso art. 8, il quale esige la previsione legale dell'ingerenza, l'esistenza di uno scopo legittimo che la giustifichi e la sua necessità in una società democratica, perifrasi che designa la necessaria proporzionalità tra sacrificio imposto alla riservatezza e finalità dell'ingerenza<sup>16</sup>.

Nel caso di specie, se non può certo dubitarsi della legittimità dello scopo che anima i controlli finalizzati al contenimento dei contagi, è facile avvedersi della mancanza di qualsiasi previsione di legge che abiliti all'impiego dei droni, il che rende ulteriormente impossibile saggiare la proporzionalità di un'intrusione attuata in assenza di prescrizioni esecutive di sorta.

3. È notizia divulgata dagli organi di informazione anche quella inerente all'avvenuta acquisizione dei dati relativi agli spostamenti della popolazione da parte delle autorità lombarde<sup>17</sup>. Stando a quanto riportato dalla stampa, «grazie ad una collaborazione con i principali operatori di telefonia mobile» si sarebbe infatti provveduto alla raccolta ed all'analisi in forma aggregata ed anonima dei dati di “agganciamento” delle celle telefoniche da parte dei dispositivi *smartphone* al fine di ricostruire i movimenti dei loro utilizzatori.

Anche in questo caso si potrebbe ravvisare l'esistenza di una lesione del diritto al rispetto della vita privata così come sancito dall'art. 8 della Convenzione e.d.u. avvenuta pur in assenza di una qualsiasi base legale.

<sup>14</sup> Corte e.d.u., 28 novembre 2017, Antović e Mirković c. Montenegro, § 55 ss., inerente all'installazione di un impianto di videosorveglianza all'interno di un'aula universitaria.

<sup>15</sup> Cfr. Corte e.d.u., 16 dicembre 1992, Niemietz c. Germania, § 29: «*the Court does not consider it possible or necessary to attempt an exhaustive definition of the notion of "private life". However, it would be too restrictive to limit the notion to an "inner circle" in which the individual may live his own personal life as he chooses and to exclude therefrom entirely the outside world not encompassed within that circle. Respect for private life must also comprise to a certain degree the right to establish and develop relationships with other human beings*».

<sup>16</sup> J. MCBRIDE, *Proportionality and the European Convention on Human Rights*, in *The Principle of Proportionality in the Laws of Europe*, a cura di E. Ellis, Hart Publishing, Oxford, 1999, p. 23 ss.

<sup>17</sup> <https://www.lastampa.it/politica/2020/03/19/news/privacy-e-coronavirus-puo-un-ente-amministrativotracciare-i-cellulari-dei-cittadini-1.38609248>.



Non può infatti valere ad inferire la natura non riservata dei dati in esame l'iniziale e volontaria condivisione degli stessi da parte del titolare dell'utenza con il gestore dei servizi di telefonia<sup>18</sup>. Affermare l'assenza di qualsiasi protezione per l'acquisizione delle informazioni in considerazione equivarrebbe del resto a "liberalizzare" ricerche inerenti ad una mole enorme di dati talvolta anche assai sensibili, quali ad esempio quelli condivisi con il gestore di servizi di *social networking*, tra cui figurano le ricerche effettuate attraverso la piattaforma, i *link* visitati ed ancora il tempo trascorso a leggere o guardare determinati tipi di contenuti<sup>19</sup>.

Un ostacolo al riconoscimento di un'ingerenza nella vita privata dei singoli potrebbe però provenire dalle caratteristiche della raccolta, non a caso immediatamente enfatizzate dalle autorità pubbliche; il tracciamento sarebbe infatti stato effettuato in forma anonima ed aggregata, senza la possibilità di risalire all'identità dei soggetti monitorati.

In effetti, lo stesso regolamento *privacy* esclude dal suo campo di applicazione i dati anonimi, con ciò confermando apparentemente l'assenza di una lesione ai diritti del singolo in occasione del loro trattamento<sup>20</sup>. A ben vedere, la natura anonima dei dati potrebbe però non bastare ad escludere una lesione del diritto al riserbo.

Occorre al riguardo evidenziare innanzitutto la dubbia efficacia delle procedure di c.d. "de-identificazione" dei dati, recentemente posta in discussione dalla comunità scientifica. Uno studio ha infatti dimostrato come anche *data-set* incompleti non precluderebbero in realtà la successiva attribuzione soggettiva delle informazioni trattate<sup>21</sup>.

D'altro canto la sorveglianza – per quanto effettuata in forma anonima – possiede comunque un impatto almeno indiretto sui diritti dell'individuo. Il sospetto di poter essere segretamente monitorati basta infatti a coartare la libertà di autodeterminazione, limitando le facoltà del singolo così da scoraggiarlo dal porre in essere una serie di attività durante le quali egli non è disposto ad assumersi il rischio di essere osservato<sup>22</sup>.

A prescindere dalla reale efficacia delle tecniche di "de-identificazione" del dato, anche il trattamento anonimizzato possiede insomma un significativo impatto disciplinante sui comportamenti, caratteristica di cui l'autorità si dimostra peraltro perfettamente consapevole; alquanto emblematica al riguardo la recente affermazione delle stesse autorità regionali lombarde: «vi controlliamo attraverso le celle telefoniche, non uscite di casa»<sup>23</sup>.

<sup>18</sup> L'assunto è pacifico specie nella giurisprudenza europea. Per tutte cfr. Corte giust. UE, Grande Sezione, sent. 8 aprile 2014, § 32 ss.

<sup>19</sup> N. MOR, *No Longer Private: on Human Rights and the Public Facet of Social Network Sites*, in *Hofstra Law Rev.*, (47)2018, p. 664.

<sup>20</sup> Cfr. il considerando n. 26 del Regolamento 2016/679/UE.

<sup>21</sup> L. ROCHER, J. M. HENDRICKX, Y. DE MONTJOYE, *Estimating the success of re-identifications in incomplete datasets using generative models*, in *Nature Communications*, 23 luglio 2019, disponibile all'indirizzo <https://www.nature.com/articles/s41467-019-10933-3>.

<sup>22</sup> Sul tema, tra gli altri, C. SLOBOGIN, *Privacy at Risk: The New Government Surveillance and the Fourth Amendment*, University of Chicago Press, Chicago, 2007, p. 98 ss.

<sup>23</sup> <https://www.ilgiornale.it/news/cronache/coronavirus-fabrizio-sala-non-uscite-casa-vi-controlliamo1842416.html>.

Si susseguono negli ultimi giorni agenzie che rilanciano la notizia di una prossima estensione su scala nazionale delle tecniche di tracciamento già sperimentate nel territorio lombardo. Il governo sta in particolare studiando soluzioni al fine «di dare concreta attuazione alle misure adottate per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus con particolare riferimento alle soluzioni di innovazione tecnologica»<sup>24</sup>. Più nel dettaglio, l'interesse è rivolto verso il possibile impiego di «robot, droni e altre tecnologie per il monitoraggio, la prevenzione e il controllo del Covid-19 nel rispetto dei principi della privacy, sicurezza ed etica»<sup>25</sup>

Risulta evidentemente impossibile pronunciarsi sulla condivisibilità di accorgimenti non ancora delineati nei loro tratti essenziali. Saranno dirimenti al riguardo le caratteristiche della raccolta, specie per quanto attiene alla possibilità di stabilire un collegamento univoco tra i dati acquisiti e la singola persona fisica<sup>26</sup>. Molto dipenderà anche dalla considerazione che verrà riservata ad aspetti di natura prettamente tecnica al fine di assicurare una rigorosa proporzionalità tra ingerenza e finalità di contenimento dell'epidemia. A fronte della potenziale invasività della misura, pare però anche in questo caso davvero imprescindibile un apposito intervento normativo diretto a disciplinare analiticamente tutti gli aspetti appena richiamati, nel rigoroso rispetto del canone di proporzione.

4. Abbandonando lo scenario dell'attuale contingenza, è a questo punto doveroso interrogarsi sulle implicazioni future dell'odierno scenario.

Un primo quesito piuttosto immediato riguarda la sorte delle risultanze acquisite mediante i controlli in esame nell'ambito dei procedimenti diretti all'accertamento degli illeciti connessi alla violazione delle norme in materia di contenimento del contagio. In termini diretti, e per quanto concerne le violazioni presidiate da sanzione penale<sup>27</sup>, l'eventuale violazione della riserva di legge imposta dall'art. 8 della Convenzione e.d.u. potrebbe spiegare conseguenze sull'utilizzabilità dei contributi illegittimamente raccolti?

La risposta al quesito non può essere univoca; da un lato si potrebbe infatti tentare di argomentare per l'esistenza di un divieto d'uso dei contributi probatori ottenuti in violazione dei diritti dei singoli sulla falsariga del costrutto interpretativo che fonda la c.d. teoria della prova incostituzionale<sup>28</sup>. Parte della dottrina evidenzia però in senso contrario la strutturale inidoneità delle disposizioni della Convenzione e.d.u. a cagionare automatiche conseguenze invalidanti all'interno dei sistemi processuali domestici, o comunque la generale irrilevanza delle violazioni di ordine sostanziale in materia di utilizzabilità probatoria<sup>29</sup>. È comunque piuttosto rilevante

<sup>24</sup> Così l'art. 76, comma 1, d.l. n. 18/2020.

<sup>25</sup> Questa la specificazione contenuta nell'apposita *call* pubblicata sul sito del Ministero per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione all'indirizzo <https://innovaperlitalia.agid.gov.it/home/>.

<sup>26</sup> Dati gli obiettivi del tracciamento, appare comunque difficile non ipotizzare l'esistenza di *features* in grado di garantire l'identificazione dei soggetti infetti.

<sup>27</sup> Da ultimo oggetto di condivisibile ridimensionamento ad opera dell'art. 4 del d.l. n. 19/2020.

<sup>28</sup> Nella specie, un simile risultato ermeneutico potrebbe essere conseguito attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata delle previsioni interne alla luce dell'art. 117 Cost., parametro costituzionale interposto all'efficacia domestica delle previsioni della Convenzione e.d.u.

<sup>29</sup> Cfr. M. DANIELE, *Indagini informatiche lesive della riservatezza. Verso un'inutilizzabilità convenzionale?*, in *Cass. pen.*, 2013, p. 370 ss.

evidenziare che, qualora si dovesse effettivamente riconoscere l'inutilizzabilità delle informazioni in questione, il disinteresse palesato rispetto ai diritti individuali non potrebbe che ripercuotersi negativamente anche sulla funzionalità dell'apparato repressivo predisposto dalle autorità statali.

Occorrerebbe poi interrogarsi anche in ordine alla futura destinazione delle informazioni raccolte. La soluzione auspicabile, in quanto più aderente a principi di adeguatezza e proporzionalità vigenti in materia, sarebbe ovviamente quella di istituire una preclusione espressa a qualsiasi futuro uso delle informazioni acquisite durante l'epidemia non ricompreso in quelli necessari al contrasto dell'emergenza sanitaria.

In una prospettiva di più ampio respiro, bisogna però interrogarsi anche sulle ripercussioni di lungo periodo delle soluzioni sperimentate.

A tale riguardo gli scenari non sembrano ottimistici. L'esperienza insegna infatti che difficilmente il potere pubblico risulta incline ad abbandonare nuove forme di controllo sociale messe in atto al fine di far fronte ad un pericolo eccezionale.

Per altro verso, la diffusa attuazione di misure capaci di incidere in maniera tangibile sull'interesse alla riservatezza potrebbe stimolare un'importante riflessione condivisa che coinvolga molti degli aspetti più controversi delle moderne tecniche di sorveglianza.

Bisogna dunque approcciarsi al futuro consapevoli dell'importanza della sfida che ci attende. La crisi epidemiologica può rappresentare un ulteriore passo nel cammino verso un lassismo alimentato da una preoccupante assuefazione rispetto ad invasive forme di controllo pubblico e privato; al contrario, l'allarme sanitario potrebbe rappresentare una preziosa occasione di confronto in grado di accrescere la consapevolezza sulle minacce incombenti, favorendo l'attuazione di efficaci contromisure innanzitutto normative, atte a preservare le nostre libertà individuali.